

POLITECNICODIMILANO

LA RETTRICE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTA il D.lgs 29.03.2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, ed in particolare l'art.11 "Attività a tempo parziale degli studenti";

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale, emanato con D.R. n. 9116 del 31/07/2023;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta dell'11.6.2025;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 16.6.2025 e 23.6.2025 in ordine alle modifiche apportate al Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale, emanato con D.R. n. 9116 del 31/07/2023 è parzialmente modificato come indicato nel testo, parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono segnate in *grassetto corsivo*.

Sommario

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Forme di collaborazione.....	3
Art. 3 - Destinatari	3
Art. 4 - Bandi di partecipazione	4
Art. 5 - Predisposizione delle graduatorie: principi generali e procedura	4
Art. 6 - Assegnazioni	5
Art. 7 - Modalità di svolgimento delle prestazioni.....	5
Art. 8 - Compenso delle prestazioni.....	6
Art. 9 - Budget	6
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali e abogatorie	6

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE.

Art. 1 - Finalità

- 1) Al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti alla comunità universitaria, il Politecnico di Milano offre ai suoi studenti la possibilità di svolgere attività remunerata di collaborazione.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo all'utenza studentesca, con esclusione di quelli inerenti all'attività di docenza e di quelli che comportano l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 - Forme di collaborazione

- 1) Con "*forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti*" deve intendersi qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo e occasionale, fornita direttamente dagli studenti, nei limiti di cui al precedente art. 1.
- 2) Le tipologie dei servizi e delle attività di tutorato alle quali gli studenti possono collaborare, sono indicativamente rappresentate da:
 - a) servizi informativi generali per l'orientamento di studenti e dottorandi, comprensivi di assistenza alle matricole, supporto all'immatricolazione, predisposizione di materiale informativo, informazioni sui corsi di studio e di dottorato, con particolare attenzione agli studenti internazionali;
 - b) servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario;
 - c) supporto a studenti con disabilità o con esigenze particolari;
 - d) supporto a manifestazioni culturali e scientifiche;
 - e) raccolta, classificazione e conservazione di materiale di archivio;
 - f) collaborazione in uso di apparecchiature di laboratorio, informatiche e audiovisive;
 - g) agibilità, funzionamento e custodia di materiale in biblioteche, strutture didattiche e altri spazi aperti agli studenti;
 - h) raccolta, memorizzazione ed elaborazione di dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa;
 - i) collaborazione per l'agibilità e la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative;
 - j) attività di tutorato a sostegno di insegnamenti e materie dei corsi di studio, sia peer-to-peer sia a gruppi di studenti.;
 - k) partecipazione e supporto alle attività didattiche e di formazione, sia per i corsi di studio che per il dottorato e predisposizione di materiale informativo relativo alle strutture e ai servizi di riferimento.

Art. 3 - Destinatari

- 1) Hanno diritto a partecipare al concorso tutti gli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento del bando a:
 - a) un corso di laurea triennale;
 - b) un corso di laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) un corso di laurea magistrale;
 - d) un corso di dottorato di ricerca.

Con riferimento al dottorato di ricerca, valgono le modalità e le scadenze stabilite nei relativi bandi di ammissione e/o nel relativo regolamento, ma comunque entro il termine ultimo

dell'anno accademico di riferimento di Bando.

- 2) Gli studenti iscritti ad un corso di laurea a ciclo unico che abbiano conseguito un numero di CFU ≤ 180 sono equiparati agli studenti di cui alla lettera a). Gli studenti iscritti ad un corso di laurea a ciclo unico che abbiano conseguito un numero di CFU > 180 sono equiparati agli studenti di cui alla lettera c). I CFU sono relativi a soli esami in effettivo, ovvero sono esclusi gli esami da convalida da precedente carriera, quelli in soprannumero, quelli di tipo tirocinio e quelli relativi alla prova finale o assimilata.
- 3) Gli studenti di cui alle lettere b), c) e d) saranno prioritariamente selezionati per l'affidamento di incarichi relativi ad attività di tutorato.

Art. 4 - Bandi di partecipazione

- 1) Gli incarichi di collaborazione a tempo parziale sono assegnati agli studenti tramite procedure concorsuali, che prevedono l'inserimento in un elenco sulla base di un punteggio attribuito per merito. Indicativamente, ogni semestre è pubblicato un bando unico rivolto ai destinatari di cui all'art. 3.
- 2) È inoltre possibile, in aggiunta ai bandi precedenti, predisporre e pubblicare bandi per attivare collaborazioni necessarie per soddisfare esigenze specifiche e particolari.

Art. 5 - Predisposizione delle graduatorie: principi generali e procedura

- 1) Il punteggio con il quale lo studente sarà inserito nell'elenco degli aventi titolo a prestare attività a tempo parziale sarà determinato dalla seguente formula:

$$\text{MEDIA PESATA} \times \text{CFU REGISTRATI}$$

- 2) I CFU sono relativi a soli esami effettivi rispetto al piano di studio dell'anno accademico considerato dal Bando, ovvero sono esclusi:
 - a) i CFU relativi agli esami che, nel piano di studio dell'anno accademico di riferimento del Bando, risultano in soprannumero;
 - b) i CFU relativi agli esami da convalida da precedente carriera;
 - c) i CFU relativi ai corsi singoli;
 - d) i CFU relativi a convalide parziali;
 - e) i CFU relativi a corsi costituiti da più moduli che, se non ancora sostenuti tutti con esito positivo, non hanno determinato la registrazione in carriera del voto finale;
 - f) i CFU relativi al tirocinio e quelli relativi alla prova finale o assimilata.
- 3) Gli studenti che risulteranno con zero CFU avranno punteggio zero.
- 4) A parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato in condizioni economiche più disagiate secondo l'indicatore ISEE (ISEEU parificato per chi non ha redditi in Italia) risultante dalla banca dati studenti alla scadenza del bando; in assenza di una attestazione ISEE/ISEEU allo studente verrà attribuito, ai soli fini della presente graduatoria, il valore economico ISEE/ISEEU più alto come indicato alla tabella n. 1 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza lo studente più giovane.
- 5) Ciascun concorrente potrà prendere visione del proprio punteggio provvisorio sul profilo personale dei Servizi Online.
- 6) Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del punteggio provvisorio, potranno essere presentate eventuali istanze di riesame, secondo le modalità specificate nel bando. Il Servizio Diritto allo Studio valuterà le istanze e procederà alla pubblicazione del punteggio definitivo che rimarrà valido fino alla pubblicazione del punteggio relativo al bando successivo.

Art. 6 - Assegnazioni

- 1) Il conferimento degli incarichi avverrà sulla base delle richieste pervenute dalle strutture dell'Ateneo.
- 2) Gli incarichi che per la loro peculiarità devono essere riservati a studenti in possesso di particolari requisiti possono essere assegnati in deroga all'ordine di punteggio.
- 3) Sono esclusi dalle assegnazioni tutti coloro le cui attività abbiano riportato un giudizio negativo nella valutazione di cui al successivo art. 7.
- 4) La convocazione avviene tramite e-mail inviata alla casella di posta istituzionale e/o tramite contatto telefonico.
- 5) Lo studente potrà iniziare la propria attività solo successivamente alla firma e protocollazione del contratto che formalizza l'affidamento della collaborazione.
- 6) Lo studente potrà rinunciare per iscritto (anche tramite e-mail istituzionale) ad assumere un incarico, una sola volta per ogni tipologia di attività (nella fattispecie: supporto ai servizi amministrativi, supporto alla didattica); una seconda rinuncia dalla specifica tipologia di attività comporterà la decadenza della domanda.
- 7) La rinuncia a incarichi da prestarsi nel mese di agosto non sarà considerata ai fini della decadenza della domanda.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle prestazioni

- 1) La singola collaborazione non può superare la durata di 200 ore per ciascun anno accademico. Analogamente, in caso di pluralità di collaborazioni, l'impegno complessivo dello studente non può superare le 200 ore per anno accademico.
- 2) Il Politecnico provvede alla sola copertura assicurativa contro gli infortuni.
- 3) Le collaborazioni devono essere svolte all'interno degli spazi utilizzati dall'Università per le proprie attività. Possono anche svolgersi in luoghi esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività e sotto il diretto coordinamento del personale strutturato. Possono altresì svolgersi in modalità 'da remoto'.
- 4) Le prestazioni saranno rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili delle strutture, cui spetta inoltre l'onere di comunicare al Servizio preposto l'eventuale valutazione negativa dell'attività svolta da ciascuno studente.
- 5) Le attività di cui sopra non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo, e non danno luogo ad alcuna valutazione nell'ambito dei pubblici concorsi.
- 6) In caso di prestazione non adeguata alla qualità richiesta, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'apposita clausola inserita nel contratto stesso.
- 7) Gli studenti assegnatari di incarico potranno interrompere la propria collaborazione, dandone comunicazione al Responsabile della struttura con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
- 8) Nei casi suddetti, il compenso sarà proporzionale alle ore svolte.
- 9) Lo studente decade dalla possibilità di essere assegnato ad attività di collaborazione nei seguenti casi:
 - a) non risulta in regola con l'iscrizione al corso di studi/dottorato o risulta ripetente;
 - b) rinuncia agli studi o si trasferisce ad altro Ateneo;
 - c) consegue il titolo di studio;
 - d) ha subito sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.

Art. 8 - Compenso delle prestazioni

- 1) Il corrispettivo minimo orario è definito in ragione della tipologia dell'attività oggetto della prestazione di cui all'art. 2 e della tipologia di studente di cui all'art. 3:
 - a. per gli studenti di cui all'art. 3 lettera a) ed equiparati:
 - 12,00 €/ora per le collaborazioni a supporto dei servizi amministrativi;
 - 14,00 €/ora per le collaborazioni a supporto della didattica, anche peer-to-peer.
 - b. per gli studenti di cui all'art. 3 lettera c) ed equiparati:
 - 13,00 €/ora per le collaborazioni a supporto dei servizi amministrativi;
 - 16,00 €/ora per le collaborazioni a supporto della didattica, anche peer-to-peer.
 - c. per i dottorandi di cui all'art. 3 lettera d):
 - 20,00 €/ora per le collaborazioni a supporto della didattica.
 - **35,00 €/ora per le collaborazioni a supporto della didattica disciplinare.**

Il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito (I.R.P.E.F.) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).

Art. 9 - Budget

- 1) Le collaborazioni sono finanziate:
 - a) su fondi dell'Ateneo, che devono trovare apposita copertura nel budget annuale;
 - b) su Fondi ministeriali;
 - c) su altri fondi a tal fine destinati provenienti da enti esterni pubblici o privati;
 - d) su fondi stanziati dai Dipartimenti o dai Poli Territoriali.
- 2) Per i fondi di Ateneo, il Servizio preposto raccoglie annualmente le esigenze delle strutture interessate ad attivare collaborazioni al fine di proporre una richiesta di budget al Consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali e abogatorie

- 1) Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione "Statuto e Regolamenti" dell'Ateneo al link <http://www.normativa.polimi.it> ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione.
- 2) Per tutte le attività di collaborazione attivate a seguito di bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide, fino al loro completamento, le disposizioni vigenti.

LA RETTRICE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.